

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3752 del 06/10/2016
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208, COMMA 15 - CON SAR SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE IN RAVENNA, VIA VICOLI N. 93 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3872 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208, COMMA 15 – CONSAR SOC. COOP. CONS CON SEDE LEGALE IN RAVENNA, VIA VICOLI N. 93 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presenta in data 23/06/2016 (PGRA 7573 – Pratica Arpae 21575/2016) dalla Società CONSAR Soc. Coop. Cons. (CF-P.IVA: 00175490390) con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 e smi, relativa all'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di trattamento finalizzato al recupero (R5) di rifiuti non pericolosi costituiti prevalentemente da materiali inerti;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato dell'istruttoria per le pratiche Arpae n. 21575/2016 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;*
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;*
- la Società CONSAR Soc. Coop. Cons., ha presentato, ai sensi dell'art.208, comma 15), del DLgs n.152/2006 e smi, istanza per la gestione di un impianto di trattamento finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da demolizioni di strutture, escavazioni, produzione di laterizi e ceramiche e attività estrattiva, attraverso la loro cernita e frantumazione;
- l'impianto mobile in oggetto ha le seguenti caratteristiche:
 - frantoio mobile marca Franzoi
 - modelli TRI1611FP
 - numero di matricola 1042 del 09/08/2007
- l'impianto ha una potenzialità che varia da 50 a 150 ton/ora in funzione delle caratteristiche dei materiali trattati e della pezzatura finale che si intende ottenere;

- l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi stabilisce criteri e condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge n. 210/2008, nelle more dell'emanazione di specifici decreti, i rifiuti sottoposti a operazioni di recupero possono cessare di qualificarsi come rifiuti qualora presentino caratteristiche conformi, non solo al DM 05/02/1998 e smi nel caso di operazioni di recupero "agevolato" sottoposte a procedura semplificata di rifiuti non pericolosi, ma anche alle autorizzazioni rilasciate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- benché non in regime semplificato, per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto mobile in oggetto, sono prese a riferimento dal soggetto gestore le norme tecniche di cui al DM 05/02/1998 e smi;
- in relazione allo specifico utilizzo, risultano pertanto definite le condizioni specifiche da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, della frazione inerte ottenuta dal trattamento nell'impianto mobile dei rifiuti non pericolosi riconducibili ai punti 7.1, 7.6, 7.31.bis), 7.11) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentate, per cui questa Struttura Arpae ha provveduto a darne notizia al proponente, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota PGRA 8698 del 18/07/2016;
- al fine di assumere la decisione finale in merito al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, con la stessa nota PGRA 8698 del 18/07/2016 sopracitata, veniva convocata per il giorno 23/08/2016 l'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990 e smi;
- risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23/08/2016. In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, risultano acquisiti:
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna (PGRA 10562 del 23/08/2016),
 - relazione tecnica del Servizio Territoriale Arpae Ravenna (PGRA 10741 del 30/08/2016);
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, è stata accertata, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 24/07/2015 (per la quale è già stata avviata la procedura di rinnovo da parte della Prefettura di Ravenna) della Società CONSAR Soc. Coop. Cons nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
- l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'attuazione di cui all'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e quindi, nel caso de quo avvita, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione, risultando definito il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare: la conseguente procedura di V.I.A. comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;
- risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23/08/2016. In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, risultano acquisiti:
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna (PGRA 10562 del 23/08/2016),
 - relazione tecnica del Servizio Territoriale Arpae Ravenna (PGRA 10741 del 30/08/2016);;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

ATTESO:

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 e smi;

- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B) "prescrizioni" del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione dell'impianto mobile;

PRESO ATTO che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui - in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i - per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto mobile di recupero di rifiuti inerti oggetto della presente autorizzazione, la garanzia finanziaria è determinata secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003.

L'ammontare della garanzia finanziaria, da prestare almeno 60 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività dell'impianto mobile (a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**) è pari a euro 250.000,00;

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio alla Società **CONSAR Soc. Coop. Cons.** dell'autorizzazione, in via definitiva, per la gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Silvia Berardi, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Società **CONSAR Soc. Coop. Cons.** (CF-P.IVA: 00175490390) con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93, all'**esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi marca Franzoi, modello TRI1611FP, matricola 1042.**
L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo giornaliero di rifiuti pari a 400 tonnellate.
2. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, nonché alle prescrizioni tecnico operative contenute nell'**Allegato A)** - "Condizioni e Prescrizioni", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Lo svolgimento delle singole campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richiede, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II titolo III del DLgs n. 152/2006.
4. Eventuali modifiche apportate all'impianto mobile oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.
Costituiscono modifica sostanziale:
 - eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto mobile non risulta più conforme alla presente autorizzazione rilasciata in regime ordinario ai sensi dell'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/06 e smi;
 - ogni variazione rispetto a quanto contenute nell'Allegato A) alla presente autorizzazione
5. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **30.09.2026**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
6. Di stabilire che almeno 60 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività, deve essere prestata a favore di questa Provincia, pena la revoca dell'autorizzazione medesima e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a € 250.000,00 secondo le seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.
L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia non potrà pertanto essere svolta l'attività oggetto della presente autorizzazione.
7. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 6. per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto mobile di recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

**IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO (R5)
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

Condizioni e prescrizioni

1. L'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che potrà essere svolta con l'impianto mobile è identificata dal codice R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato C del Dlgs n. 152/2006 e smi.
2. Il frantoio utilizzato per tale attività di recupero rifiuti è il Frantoio Mobile Franzoi, modello TRI1611FP.
3. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi al trattamento (R5) nell'impianto mobile, con potenzialità massima giornaliera non superiore a 400 tonnellate, sono identificati dai seguenti Codici CER e dalle relative Tipologie di cui al DM 05/02/98:

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione rifiuto</i>	<i>Punti di cui al DM 05/02/98</i>
17 01 01	Cemento	7.1
17 01 02	Mattoni	7.1
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	7.1
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	7.1
17 03 02	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	7.6
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	7.31 bis
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	7.11
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7.1
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	7.1

4. I rifiuti in ingresso devono essere separati in base ai Codici CER di appartenenza e opportunamente identificati.
5. Tutte le tipologie di rifiuti ammessi a trattamento nell'impianto mobile devono possedere eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi. Devono altresì essere verificate le condizioni di non pericolosità dei rifiuti in ingresso con cosiddetta "voce a specchio". Ai fini della verifica di conformità per l'ammissibilità al trattamento nell'impianto mobile, ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso deve essere sottoposta a verifiche analitiche assumendo come riferimento lotti omogenei non superiori a 4.000 m³, ad eccezione dei rifiuti a matrice terrosa individuati con codice CER 170504 per cui la dimensione dei lotti omogenei da analizzare è al massimo pari a 1.500 m³.

<i>Codice CER</i>	<i>Verifiche analitiche di ammissibilità</i>	<i>Dimensione massima del lotto omogeneo da analizzare</i>
17 01 01	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi	4.000 m ³
17 01 02	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi	4.000 m ³
17 01 03	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi	4.000 m ³
17 01 07	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi + verifica di non pericolosità	4.000 m ³
17 03 02	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi + verifica di non pericolosità	4.000 m ³

<i>Codice CER</i>	<i>Verifiche analitiche di ammissibilità</i>	<i>Dimensione massima del lotto omogeneo da analizzare</i>
17 05 04	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi + verifica di non pericolosità	1.500 m ³
17 05 08	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi + verifica di non pericolosità	4.000 m ³
17 08 02	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi + verifica di non pericolosità	4.000 m ³
17 09 04	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi + verifica di non pericolosità	4.000 m ³

Tali indicazioni potranno essere rivalutate, al momento della “Comunicazione di campagna con mezzo mobile”, dalle Autorità competenti ove la Società intenderà svolgere l'attività di recupero rifiuti al fine di renderle compatibili con le singole realtà locali/territoriali.

6. Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente autorizzazione alla luce dell'emanazione di successivi decreti applicativi del DLgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
7. I rifiuti in ingresso, prima di essere avviati a recupero, dovranno essere sottoposti ad operazioni di selezione e cernita delle frazioni estranee (es ferro, legno, carta, plastica...) anche al fine di verificare la presenza di materiali pericolosi (amianto). I materiali di risulta delle operazioni di cernita/selezione dovranno essere stoccati in maniera separata dai materiali ottenuti dall'attività di recupero, e successivamente avviati a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati identificati da Codici CER della Tipologia 19XXYY. Gli stessi dovranno inoltre essere gestiti in conformità a quanto indicato dall'art. 183, comma bb) del DLgs n. 152/2006 e smi “Deposito Temporaneo”.
8. Il riutilizzo dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi è subordinato al rispetto dei limiti del “Test di cessione” di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98 e smi ed a quanto indicato dalla Circola del Ministero dell'ambiente n. 5205 del 15/07/2005.
9. Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche dei diversi flussi ammessi a trattamento nell'impianto mobile, compresa la certificazione analitica che ne attesta la non pericolosità, deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
10. Dal trattamento dei rifiuti di cui al precedente punto 3. mediante fasi meccaniche di triturazione ed eventuale vagliatura, nonché separazione della frazione metallica e di eventuali frazioni indesiderate, derivano frazioni inerti che possono essere destinati, qualora conformi ai requisiti fissati in relazione allo specifico utilizzo, a:
 - realizzazione di rilevati e sottofondi stradali nonché riquotamento di aree;
 - produzione di materiali per l'edilizia e conglomerati bituminosi;
 - produzione di calcestruzzo e conglomerati cementizi;
11. Tutte le tipologie di rifiuti di cui al precedente punto 3. sottoposte al trattamento possono essere destinati alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali nonché riquotamento di aree, all'interno dello stesso sito in cui viene installato l'impianto mobile ovvero in sito esterno compatibile, quali prodotti dell'attività di recupero R5 e cessando la qualifica di rifiuto, qualora conformi per il test di cessione ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi; su tali limiti potranno essere concesse deroghe per i parametri Cloruri e Solfati, qualora risulti attestata la compatibilità con i livelli di salinità del suolo e della falda nel sito di destinazione.
Per i rifiuti trattati a matrice terrosa (CER 17 05 04) è altresì fatta salva la compatibilità con il sito di utilizzo per cui, in relazione alla destinazione urbanistica, le analisi sul tal quale devono risultare conformi ai valori limite delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle Colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
12. Gli aggregati ottenuti con eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi e caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare Min. Ambiente del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 possono essere utilizzati come materiali per l'edilizia, quali prodotti dell'attività di

recupero R5 dei rifiuti individuati con codici CER 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02 e cessando la qualifica di rifiuto.

- 13.** Gli aggregati ottenuti possono altresì essere destinati alla produzione di materiali per l'edilizia e conglomerati bituminosi, nelle forme usualmente commercializzate, quali prodotti dell'attività di recupero R5 dei rifiuti individuati con codici CER 17 03 02 e cessando la qualifica di rifiuto. In relazione allo specifico utilizzo, le frazioni inerti in uscita dall'impianto possono essere utilizzati per la produzione di materiali per l'edilizia qualora conformi per il test di cessione ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi..
- 14.** Qualora i risultati delle verifiche analitiche non dovessero risultare conformi a quanto stabilito i materiali ottenuti si configurano come rifiuti speciali prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (da identificare con specifico codice CER 19 12 XX che ne caratterizzi la tipologia) e, nel caso, devono essere avviati a recupero/smaltimento finale presso impianti autorizzati.
- 15.** A seguito della verifica di conformità con esito positivo, l'utilizzo dei materiali trattati per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali nonché riquotamento di aree di cui al precedente punto 2.f) è comunque subordinato all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, qualora necessario.
- 16.** Il gestore è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero degli analoghi obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Presso la sede operativa dell'impianto deve essere tenuto un registro di carico/scarico in cui annotare i movimenti dei rifiuti oggetto di trattamento nonché dei rifiuti speciali prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
- 17.** Devono essere adottati accorgimenti atti ad attenuare fenomeni di polverosità diffusa nelle fasi di deposito, movimentazione e lavorazione dei materiali. In particolare, i cumuli dei rifiuti in ingresso e dei materiali trattati devono essere sottoposti a bagnatura per contenere il sollevamento di polveri dovuto all'azione del vento. Per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto mobile è comunque fatto salvo quanto previsto all'art. 272, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. La Società dovrà predisporre un "Piano di abbattimento polveri" specifico per le singole campagne di lavorazione.
- 18.** Dovranno essere rispettati, nei pressi del recettore più vicino all'impianto di frantumazione, i limiti assoluti di immissione previsti dalla Normativa acustica vigente in materia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.